

APPALTI, CONTROLLO DELLE RITENUTE SOLO SOPRA I 200.000 EURO

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che l'art. 4 D.L. 124/2019, che introduce l'art. 17-bis al D.Lgs. 241/1997, riferito al nuovo obbligo di versamento delle ritenute negli appalti, è stato interamente sostituito e nell'ultima formulazione prevede che il committente debba chiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, la copia dei modelli di delega F24 utilizzati per il versamento delle ritenute, incorrendo nelle sanzioni nel caso in cui non li richieda o nel caso in cui, riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice nel versamento delle ritenute, non sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa e non comunichi l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro i 90 giorni successivi.

Innanzitutto, si dispone che il committente sostituto d'imposta fiscalmente residente nel territorio italiano, che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo superiore a 200.000 euro annui a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del committente con l'utilizzo dei beni strumentali di proprietà dello stesso committente (o ad esso riconducibili), sia obbligato a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, la copia delle deleghe di pagamento riferibili al versamento delle ritenute.

Nella versione definitiva, pertanto, l'ambito applicativo della norma è stato ridotto, introducendo il limite economico del valore annuo delle opere o dei servizi commissionati, che deve risultare superiore alla soglia di 200.000 euro annui, prevedendo che la nuova norma si applichi ai contratti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso la sede e con beni strumentali del committente.

Il versamento delle ritenute, quindi, a differenza della precedente versione, spetta all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, senza possibilità di compensazione, in deroga all'art. 17 D.Lgs. 241/1997; le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, trasmettere al committente le deleghe di versamento, un elenco dei lavoratori impiegati, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, sul committente è posto l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalla impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera e/o del servizio o del minore importo dovuto per le

ritenute non versate, con l'ulteriore adempimento di inviare una comunicazione relativa all'Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal detto inadempimento. È possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi, sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pari a quella irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle stesse.

La novellata disposizione, infine, subordina la disapplicazione alla circostanza che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, sia in attività da almeno 3 anni (non più 5 come nella precedente versione), risultando in regola con gli obblighi dichiarativi e con i relativi versamenti nel conto fiscale per un ammontare non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e/o compensi, in assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento risultino scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene